



CONSORZIO RECUPERO VETRO

Costituito ai sensi degli art. 38 e 40
del Dlgs. 5 febbraio 1997 n°22

REA Milano n°1542541
C.F.:96347990580
P.IVA 05648781002

Approvazione del Codice Etico del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe)

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Recupero Vetro (“CoReVe” o il “Consorzio”), nella seduta del 30 marzo 2011, ritenuto opportuno individuare ed adottare principi e regole di buona condotta che i componenti degli organi sociali nonché il personale del Consorzio (i “Soggetti Destinatari”) devono osservare nell’esecuzione dei propri incarichi e nello svolgimento delle mansioni ed attività loro affidate.

DELIBERA

l’approvazione dell’allegato Codice Etico (il “Codice Etico”) che si compone di una “PREMESSA”, di tre parti (“PARTE I – ORGANI SOCIALI”, “PARTE II – PERSONALE” e “PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI”) e di un “ALLEGATO”.

Milano, 30 marzo 2011



Codice Etico

PREMESSA

Il presente Codice Etico rappresenta lo *standard* di riferimento nel comportamento richiesto ai Soggetti Destinatari nell'esecuzione delle loro attività. Essi devono attenersi ai principi ed alle regole comportamentali contenute nel presente Codice Etico quando assolvono le cariche, i compiti e le funzioni loro assegnate o agiscono per conto del Consorzio Recupero Vetro ("CoReVe").

Il CoReVe è stato costituito il 23 ottobre 1997 ai sensi degli articoli 38, c. 3, b), e 40 del Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, per l'assolvimento da parte delle imprese produttrici di imballaggi in vetro degli obblighi stabiliti dalla legge in materia di corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in vetro, nonché per il raggiungimento, da parte delle imprese consorziate, degli obiettivi di riciclaggio e di recupero fissati dalla legge.

Il CoReVe, nel pieno rispetto della funzione di tutela ambientale ad esso assegnata, informa le proprie attività al rispetto della normativa comunitaria e nazionale, di rango primario e secondario, nonché al rispetto delle disposizioni dello Statuto consortile ed ai principi di buona fede, correttezza, lealtà ed onestà, con la consapevolezza che le proprie attività sono connesse al raggiungimento di obiettivi di notevole valore sociale, in quanto volte ad assicurare per legge un'elevata protezione dell'ambiente.

Nel presente Codice Etico il CoReVe riconosce come prioritario il rispetto dei principi e valori di autonomia, integrità, buon andamento e trasparente gestione delle attività e dei beni consortili, corretta gestione ambientale, concorrenza ed imparzialità.

Al Codice Etico è data la più ampia diffusione, anche nei confronti delle imprese consorziate, ed i suoi contenuti sono conosciuti ed osservati dai Soggetti Destinatari.

PARTE I – ORGANI SOCIALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nella Parte Prima del Codice Etico si applicano a tutti i componenti degli organi sociali ed in particolare al Presidente, al Vice-Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché ai membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri (i "Componenti").



Art. 2 – Principio di legalità

I Componenti agiscono nel rispetto della legge, dello Statuto e del Regolamento del Consorzio, attenendosi altresì a quanto stabilito nel presente Codice Etico.

Essi vigilano affinché le deliberazioni e/o decisioni assunte in ambito consortile abbiano un fondamento legale ed il loro contenuto sia conforme alla legge, allo Statuto ed al Regolamento del Consorzio, nonché ai principi contenuti nel presente Codice Etico.

Art. 3 – Diligenza, Efficienza, Trasparenza ed Obiettività

I Componenti assolvono gli adempimenti connessi alla carica consortile e/o ai compiti loro affidati con diligenza e dedicandovi l'impegno ed il tempo necessari.

Essi svolgono efficacemente le funzioni loro affidate con l'esclusivo fine di perseguire l'oggetto statutario e le finalità del Consorzio nel rispetto degli incarichi di tutela ambientale riconosciuti dalla legge.

Art. 4 – Indipendenza, Autonomia e Lealtà

Nell'assolvimento dei doveri e dei compiti loro attribuiti, i Componenti si attengono ai principi di indipendenza, autonomia e lealtà e non hanno riguardo ad interessi personali.

Consapevoli dei doveri e dei diritti connessi alle proprie cariche, i Componenti assumono le proprie deliberazioni in piena autonomia nell'esclusivo interesse di CoReVe ed agiscono indipendentemente dagli interessi personali e di società proprie o di appartenenza o con cui hanno rapporti commerciali.

I Componenti respingono eventuali pressioni indebite da chiunque esse provengano, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

In caso di situazioni dubbie essi riferiscono al Collegio dei Revisori.

Art. 5 – Conflitto di interessi

I Componenti evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti di interessi, anche solo apparenti.

Nei casi di conflitto, anche solo apparente, i Componenti si astengono dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti (anche di natura preliminare e/o



preparatoria) che coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

Essi si astengono in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e quando le decisioni coinvolgano direttamente interessi di società proprie o di appartenenza o con cui hanno rapporti commerciali.

I Componenti che ipotizzino di versare in una situazione di conflitto di interessi ne informano senza indugio il Collegio dei Revisori.

Art. 6 – Neutralità, parità e proporzionalità di trattamento

Nell'adottare le decisioni relative allo svolgimento delle attività del CoReVe, i Componenti osservano i principi di neutralità e di parità di trattamento, al fine di garantire che - in linea di principio - gli aderenti al CoReVe che si trovano nella medesima situazione siano trattati in modo identico.

I Componenti garantiscono che eventuali disparità di trattamento tra consorziati, nonché tra consorziati e soggetti terzi, siano giustificate da ragioni obiettive e pertinenti in relazione al caso di specie.

Nell'adottare le decisioni, i Componenti si assicurano che le misure oggetto di deliberazione siano proporzionate al raggiungimento dell'obiettivo perseguito.

Art. 7 – Obbligo di motivazione

Qualsiasi decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione, in particolare qualsiasi decisione che incida sui diritti o gli interessi di un aderente al CoReVe, deve indicare i motivi sui quali essa si basa specificando chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

Art. 8 – Informazioni consortili – Impegno di Riservatezza

I Componenti sono tenuti a mantenere riservati i documenti, le informazioni ed i dati di cui hanno conoscenza nell'esercizio delle cariche e/o delle funzioni affidate e/o svolte per conto del Consorzio.

I Componenti prendono atto che taluni dati ed informazioni acquisiti dal Consorzio nell'esercizio delle proprie attività istituzionali potrebbero avere, in determinate circostanze, un carattere sensibile da un punto di vista commerciale / industriale / concorrenziale, ecc.



In relazione a tale tipologia di informazioni essi si astengono dal richiedere agli Uffici del Consorzio (o a chiunque detenga tali informazioni o possa avervi legittimamente accesso) dati in forma disaggregata, salvo che l'accesso a tali informazioni sia necessario per lo svolgimento delle cariche o delle funzioni assegnate dal Consorzio.

In caso di richiesta di accesso a dati ed informazioni che potrebbero avere carattere sensibile da un punto di vista commerciale / industriale / concorrenziale, si seguirà la procedura di gestione delle informazioni sensibili prevista dal Regolamento degli Uffici del CoReVe

PARTE II – PERSONALE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nella Parte Seconda del presente Codice Etico si applicano ai dipendenti del Consorzio, nonché ai collaboratori autonomi (anche occasionali) (il “Personale”).

Il Personale è tenuto conoscere ed osservare le disposizioni contenute nel presente Codice Etico ed a uniformare ai principi in esso contenuti le proprie attività nell'espletamento delle funzioni e mansioni assegnate.

L'osservanza delle norme del presente Codice Etico è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti del Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile. Ne consegue che la violazione delle norme del Codice Etico potrà essere rilevante sotto il profilo disciplinare con ogni conseguenza di legge così come specificato nell'art. 1, Parte III, del presente Codice Etico.

Art. 2 – Principio di legalità

Il Personale agisce nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Consorzio, nonché delle procedure interne adottate dal Consorzio.

Il Personale deve essere a conoscenza, nei limiti di quanto ragionevolmente esigibile in relazione alle mansioni svolte, delle leggi e dei regolamenti (anche di carattere speciale, ad esempio in materia ambientale) applicabili alle attività del Consorzio ed alle mansioni ad esso affidate.

Qualora dovessero sussistere dubbi, anche su richiesta dei singoli, in relazione alle disposizioni applicabili a casi specifici, il CoReVe informerà adeguatamente il proprio Personale.

Il CoReVe non instaurerà né proseguirà alcun rapporto di lavoro o collaborazione con coloro che non dichiarino espressamente di rispettare i principi e le disposizioni contenute nel presente Codice Etico.



Nessun obiettivo e/o attività del Consorzio può essere perseguito e/o realizzato in violazione delle leggi, delle disposizioni statutarie e/o dei regolamentari ovvero delle procedure interne adottate dal Consorzio, né può risultare in contrasto con le disposizioni del presente Codice Etico.

Art. 3 – Efficienza, Trasparenza e Lealtà

Il Personale svolge efficacemente le funzioni ad esso affidate con l'esclusivo fine di perseguire l'oggetto statutario e le finalità del Consorzio nel rispetto dei compiti di tutela ambientale riconosciuti dalla legge.

Il Personale opera in modo trasparente e leale nello svolgimento di tutte le attività inerenti alla funzione assegnata.

Art. 4 – Conflitto di interessi

Il Personale è tenuto ad evitare tutte le situazioni da cui possa derivare un conflitto di interesse, reale o potenziale con le attività svolte all'interno di CoReVe o che possano interferire con le capacità di assumere in modo imparziale decisioni nel miglior interesse di CoReVe

Ciò anche con riferimento a situazioni che coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

Qualsiasi situazione di conflitto di interesse, reale o potenziale, deve essere immediatamente segnalata al Direttore Generale del CoReVe; quest'ultimo, a sua volta, è tenuto a segnalare al Presidente del Consorzio le situazioni di conflitto di interesse, reale o potenziale, che lo riguardano direttamente.

Il Personale che ipotizzi di versare in una situazione di conflitto di interessi ne informa senza indugio il Direttore Generale del CoReVe

Art. 5 – Perseguimento interessi generali

Il Personale del Consorzio esercita le proprie attribuzioni e competenze unicamente per le finalità per le quali sono state conferite.

Il Personale evita di trarre vantaggio o profitto dalle proprie funzioni e mansioni per sé e/o per i propri familiari, o comunque per finalità che non siano giustificate dall'interesse generale di CoReVe



Non è consentito l'utilizzo di risorse del Consorzio per effettuare elargizioni, dirette o indirette, ad organizzazioni politiche e sindacali, a movimenti, comitati e partiti o a loro rappresentanti o candidati, fatta eccezione per quelle dovute in base a normative specifiche.

Il Personale non deve offrire, donare, chiedere od accettare, anche per interposta persona, alcun tipo di compenso, raccomandazione, promessa di assunzione, utilità varie o altri benefici connessi con la gestione delle attività del Consorzio. E' fatto obbligo al Personale di rifiutare tali vantaggi, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere o costituiscano normali atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità.

Art. 6 – Documenti e beni del Consorzio

Il Personale è tenuto a redigere i documenti che ineriscono all'attività del Consorzio, in maniera accurata, integrale e conforme agli *standard* interni ed alle direttive ricevute.

Il Personale è tenuto ad utilizzare con giudizio le risorse ed i beni del Consorzio ed esclusivamente per le finalità di interesse generale del Consorzio e mai per uso personale o per finalità illegali.

I dipendenti del CoReVe non devono effettuare attività per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro e - per l'esercizio di tali attività - non sono, pertanto, legittimati, né autorizzati ad utilizzare le dotazioni aziendali. L'utilizzo degli strumenti informatici di lavoro da parte dei dipendenti deve essere pertanto conforme alle procedure interne del Consorzio ed alle leggi applicabili. I dipendenti non devono usare questi strumenti in maniera tale da danneggiare o offendere terzi.

Art. 7 – Informazioni consortili

Il Personale è tenuto a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle sue funzioni ed a rispettare le procedure vigenti per l'archiviazione interna e per l'eventuale comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

Nessun dipendente o collaboratore può utilizzare direttamente o indirettamente le informazioni interne per vantaggi personali o altrui.

Ogni dipendente o collaboratore che sia richiesto, anche dagli amministratori del Consorzio o da soggetti terzi, di fornire qualsiasi tipo di informazione avente carattere sensibile da un punto di vista commerciale, industriale e concorrenziale, avrà il dovere di informare immediatamente il Direttore Generale al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, salvo che si tratti di informazioni già divenute di pubblico dominio.



Il Personale, al termine del proprio rapporto di lavoro con il CoReVe, ha l'obbligo di non divulgare le informazioni ed i documenti riservati finché non diventino accessibili al pubblico ovvero CoReVe non li consideri più riservati.

Art. 8 – Tutela nei confronti di terzi

In conformità alle norme applicabili, il Consorzio tutela i propri dipendenti nei confronti dei terzi per eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze di CoReVe, ad eccezione delle ipotesi in cui il dipendente abbia agito con dolo o colpa grave in danno del Consorzio.

Art. 9 – Gestione delle risorse umane

Tutto il Personale è trattato dal CoReVe con rispetto e correttezza, senza discriminazioni di alcun genere. In particolare deve essere garantito il rispetto delle opinioni e dei convincimenti politici, ideologici, filosofici, religiosi, sessuali e sindacali.

I rapporti tra il Personale dovranno essere improntati al rispetto dei valori di professionalità, trasparenza e onestà.

Art. 10 – Sicurezza sul lavoro

Nel rispetto delle norme applicabili, il Consorzio adotta ogni opportuna misura in materia di prevenzione e protezione del proprio Personale per tutto quanto attiene all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

I dipendenti nell'ambito delle proprie mansioni partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi, in conformità alle norme applicabili.

PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Violazioni e sanzioni

Il CoReVe si impegna a vigilare sull'effettiva osservanza da parte dei Soggetti Destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico e, in caso di accertata violazione, si impegna ad adottare i provvedimenti più opportuni.

Qualora la violazione del Codice Etico sia commessa da un Componente, dovrà darsene immediata comunicazione al Collegio dei Revisori.



Il Consorzio, sentito il parere del Collegio dei Revisori, adotterà le opportune iniziative e le deliberazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), tutti i dipendenti del Consorzio sono stati informati riguardo l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente Codice Etico, che devono essere considerate ulteriori rispetto alle norme disciplinari già in vigore nell'ambito del Consorzio. La violazione del Codice Etico da parte dei dipendenti del Consorzio, pertanto, potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato.

In particolare, in caso di violazione delle norme del Codice Etico, potranno essere applicate una o più delle seguenti sanzioni:

- (i) richiamo verbale;
- (ii) richiamo scritto in caso del ripetersi di violazioni di minor gravità;
- (iii) sanzione non superiore alle 4 ore della normale retribuzione;
- (iv) sospensione dal pagamento della retribuzione fino a 10 giorni;
- (v) licenziamento disciplinare senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

Le sanzioni disciplinari di cui sopra vanno distinte e classificate sulla base della(e) violazione(i), e tenendo conto delle circostanze obiettive, dell'intenzionalità della(e) condotta(e) e del suo(loro) carattere recidivo.

Eventuali, possibili tolleranze da parte del Consorzio non potranno essere considerate come un'autorizzazione alle condotte contrarie alle disposizioni di cui al Codice Etico.

Nei confronti dei collaboratori autonomi (anche occasionali), la violazione del Codice Etico darà luogo, nei casi più gravi, alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 2 – Modifiche al Codice Etico

Ciascun amministratore ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche e/o integrazioni al presente Codice Etico.

Sulle proposte di modifica, prima della discussione in Consiglio di Amministrazione, viene acquisito il parere del Collegio dei Revisori.

Sulle proposte di modifica il Consiglio di Amministrazione delibera secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 8 dello Statuto.



CONSORZIO RECUPERO VETRO

Costituito ai sensi degli art. 38 e 40
del Dlgs. 5 febbraio 1997 n°22

REA Milano n°1542541
C.F.:96347990580
P.IVA 05648781002

Art. 3 – Interpretazione ed applicazione del Codice Etico

I Soggetti Destinatari possono segnalare al Direttore Generale o al Collegio dei Revisori ogni questione inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Codice Etico.

Art. 4 – Disposizioni Finali

Il Codice Etico è un documento ufficiale del Consorzio ed è applicabile a partire dal giorno 30 marzo 2011.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), il presente Codice Etico sarà affisso nei locali del Consorzio. Una copia dello stesso inoltre è consegnata ad ogni Soggetto Destinatario al momento dell'instaurazione del rapporto.

Ogni Soggetto Destinatario sottoscrive per accettazione la dichiarazione di riportata nell'Allegato n. 1 al presente Codice Etico.